

Relazione della IV Commissione permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

(Seduta del 23 febbraio 2017)

Relatore di maggioranza: FABRIZIO VOLPINI

Relatore di minoranza: ELENA LEONARDI

sulla proposta di legge n. 104

a iniziativa dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Marconi, Talè, Micucci

presentata in data 23 dicembre 2016

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003, N. 13
“RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”

RELAZIONE ORALE

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 104 concernente: "Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 'Riorganizzazione del servizio sanitario regionale';

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare una procedura di approvazione del parere online, in analogia con quella disciplinata per il Consiglio delle Autonomie Locali, nel caso in cui appaia necessario esprimere un parere con urgenza e in particolare quando è stata disposta l'abbreviazione del termine come da prassi consolidata;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso;

Preso atto delle motivazioni espresse dal relatore nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine di due giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, in base alla citata decisione consiliare, il presente parere si intende approvato;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate, come di seguito:
 - articolo 2, comma 3, sostituire "Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 le parole "in ASUR" sono sostituite con le parole "in sede di Area Vasta".
 - articolo 3, comma 1, lettera h), le parole "le organizzazioni sindacali" sono sostituite dalle seguenti "la delegazione trattante di parte sindacale";
2. di presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
 - considerato che la proposta di legge n. 104/16 ristabilisce correttamente la sede della contrattazione decentrata integrativa in Area Vasta, si osserva che la funzione di "amministrazione del personale" delle Aree Vaste in capo alla Direzione Generale dell'ASUR (come previsto dall'articolo 2 della pdl n. 104/16) dovrebbe essere esercitata in coerenza e tenendo conto della funzione di "gestione delle risorse umane", in capo alle Aree Vaste e della responsabilità dell'organizzazione del personale, in capo al Direttore di Area Vasta previste rispettivamente agli articoli 3 e 4 della stessa proposta di legge.

IL PRESIDENTE
(Marco Manzotti)

ALLEGATO A

RELAZIONE

Tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del pubblico impiego prevedono che la delegazione trattante di parte sindacale è costituita dalle organizzazioni sindacali firmatarie il CCNL e dalla RSU. Pertanto si propone il seguente emendamento:

- all'articolo 3, comma 1, lettera h), sostituire le parole "le organizzazioni sindacali" con "la delegazione trattante di parte sindacale".

In coerenza con l'individuazione della sede di contrattazione in Area Vasta si propone di riformulare il comma 3 dell'articolo 2 della pdl n. 104/16 così come segue:

- alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 le parole: "in ASUR" sono sostituite con "in sede di Area Vasta".

Considerato inoltre che la proposta di legge n. 104/16 ristabilisce correttamente la sede della contrattazione decentrata integrativa in Area Vasta, si osserva che la funzione di "amministrazione del personale" delle Aree Vaste in capo alla Direzione Generale dell'ASUR (come previsto dall'articolo 2 della PdL) dovrebbe essere esercitata in coerenza e tenendo conto della funzione di "gestione delle risorse umane", in capo alle Aree Vaste e della responsabilità dell'organizzazione del personale, in capo al Direttore di Area Vasta previste rispettivamente agli articoli 3 e 4 della stessa proposta di legge.

Per quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole condizionatamente all'approvazione di emendamenti e una osservazione.

Testo proposto**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 13/2003)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) è sostituito dai seguenti:

“3. Gli atti relativi alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b) del comma 2, limitatamente alle questioni relative al personale, nonché le direttive di cui alla lettera c), numeri 1 e 2, sono adottati previo confronto con le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro.

3 bis. Eventuali intese concluse a seguito del confronto previsto al comma 3 sono recepite con deliberazione della Giunta regionale che impartisce direttive vincolanti per i direttori generali.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 8 bis della l.r. 13/2003)

1. Le lettere da i) a l ter) del comma 1 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 sono sostituite dalle seguenti:

“i) l'amministrazione del personale della direzione centrale e delle Aree vaste, comprese le procedure di reclutamento e la valutazione dei dirigenti;

l) l'autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato, indeterminato e al conferimento di incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa a carattere amministrativo e contabile.”.

2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 è inserita la seguente:

“a bis) nomina la delegazione trattante di parte pubblica;”.

3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 le parole: “in ASUR” sono soppresse.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 13/2003)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della l.r. 13/2003 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Le aree vaste territoriali sono articolazioni dell'ASUR, i cui ambiti sono definiti nell'allegato A, aventi il compito di assicurare alla popolazione residente le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e di elevata integrazione sanitaria, organizzate nel territorio. Esse provvedono, in particolare:

Testo approvato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 2

(Modifiche all'articolo 8 bis della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 3

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 13/2003)

Identico

- a) alla definizione degli obiettivi di salute secondo gli indirizzi delineati dalla pianificazione aziendale e al loro perseguimento attraverso i piani di area vasta;
- b) alla gestione delle risorse strumentali dei servizi sanitari di area vasta, nonché alla gestione delle risorse umane, nel rispetto degli indirizzi dell'ASUR;
- c) all'integrazione dei servizi sanitari con i servizi sociali;
- d) al coordinamento dei servizi sanitari di area vasta relativi ai differenti livelli assistenziali (ospedale, distretto, prevenzione);
- e) alla rilevazione, all'orientamento e alla valutazione della domanda socio-sanitaria, alla verifica del grado di soddisfacimento della stessa, nonché alla valutazione complessiva dei consumi;
- f) alla corretta utilizzazione delle risorse assegnate;
- g) alla gestione dei rapporti di informazione e collaborazione con la Conferenza di area vasta di cui all'articolo 20 bis;
- h) alla negoziazione con le organizzazioni sindacali, sulla base degli indirizzi aziendali.

2. L'area vasta è unità amministrativa autonoma ai fini della contrattazione collettiva. La delegazione trattante di parte pubblica di cui alla lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 8 bis effettua la contrattazione con la delegazione trattante di parte sindacale di area vasta.

3. I contratti decentrati integrativi sottoscritti a livello di area vasta sono definitivi.”.

2. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 13/2003 è sostituita dalla seguente:

“b) le funzioni concernenti il supporto al controllo di gestione e il rischio clinico;”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 13/2003)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“2. Il direttore di area vasta:

- a) approva il piano di area vasta, in conformità con le direttive del Direttore generale dell'ASUR;
- b) è componente della delegazione trattante di parte pubblica di cui alla lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 8 bis;
- c) assicura l'attuazione dei contratti decentrati;
- d) è responsabile dell'organizzazione del personale assegnato e delle relative relazioni sindacali.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 5

(Modifica all'articolo 20 bis della l.r. 13/2003)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 20 bis della l.r. 13/2003 le parole: "possono essere" sono sostituite dalla seguente: "sono".

Art. 6

(Modifica all'articolo 24 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 13/2003 dopo le parole: "di volontariato" è aggiunta la seguente: ", sindacali".

Art. 7

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
- a) l'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 32 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale);
 - b) la legge regionale 25 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 32).

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5

(Modifica all'articolo 20 bis della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 6

(Modifica all'articolo 24 della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 7

(Invarianza finanziaria)

Identico

Art. 8

(Abrogazioni)

Identico

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico